



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1880

Seduta del 12/02/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Francesca Caruso di concerto con l'Assessore Barbara Mazzali

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ E DEI BENI CULTURALI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAZZALI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Sabrina Sammuri

L'atto si compone di 42 pagine

di cui 28 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo»;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023;
- la D.C.R. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 “Programma triennale per la Cultura 2023-2025, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”;
- la D.G.R. XII/1749 del 15 gennaio 2024 “Proposta di programma operativo annuale per la cultura 2024, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo” – (richiesta di parere alla commissione consiliare)”;

DATO ATTO che nella seduta di Giunta odierna è prevista l’approvazione del Programma Operativo Annuale per la cultura 2024, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 “Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo – (a seguito di parere della commissione consiliare);

VISTI:

- l’articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- la legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8/08/2013, n. 91 – Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
- le finalità di cui all’art. 1 della legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”;
- le pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che “lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica» e «le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano ... nell’ottica della tutela dell’interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)”;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- la D.G.R. n. XI/7813 del 23/01/2023 “Determinazione in ordine a criteri e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025";

- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19/02 e 25/03 2015;
- le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome in data 18 aprile 2017;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) con riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in particolare:
 - a) i punti 2.6 relativi all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio;
 - b) il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- la Comunicazione SAN12 per i regimi in esenzione effettuata in data 31 gennaio 2023 - con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025», registrata con numero SA.106247;

PRESO ATTO che:

- nel Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE da un lato, è affermato che "nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'art. 107, par. 1, TFUE, per esempio perché l'attività svolta non è economica e non incide sugli scambi tra Stati membri" (Considerando 72);
- nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europa (2016/C 262/01), con riferimento alle attività in campo culturale (e in particolare il punto 2.6 relativo all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio e il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi) i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato sono tra gli altri:

- il fatto che l'aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli l'insediamento di imprese di altri Stati membri (criterio del mancato impatto sulla concorrenza);
- il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico, nonché l'incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri (criteri della rilevanza meramente locale dell'attività finanziata e dell'ancillarità/assenza dell'attività economica in capo ai beneficiari);
- il carattere specifico di talune attività concernenti la cultura o la conservazione del patrimonio e della natura che possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico;
- il carattere non economico del finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente, in quanto rispondente a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico: il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo, non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato;

CONSIDERATO che in materia di cultura la Regione può concedere contributi per il sostegno di progetti e iniziative, così come previsto dagli Ambiti di intervento sottoelencati con i relativi riferimenti agli articoli della l.r. n. 25/2016:

- Promozione educativa e culturale (art. 26);
- Biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
- Valorizzazione di musei (artt. 16);
- Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema (artt. 32 e 33);
- Patrimonio immateriale (artt. 13 e 22);
- Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali (artt. 17 e 18);
- Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso (art. 20);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);

RITENUTO di sostenere per l'anno 2024 i soggetti pubblici e privati che operano in campo culturale attraverso un Avviso Unico per la selezione di progetti e l'assegnazione di contributi relativi a:

1. Promozione educativa e culturale;
2. Musei;
3. Biblioteche e archivi storici;
4. Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali;
5. Patrimonio immateriale;
6. Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso;
7. Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;
8. Soggetti partecipati da Regione Lombardia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n. 19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da Comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più Comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

DATO ATTO che Regione Lombardia, in coerenza con gli indirizzi del Programma Triennale per la Cultura 2023 – 2025, intende valorizzare iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;

RITENUTO OPPORTUNO, in coerenza con gli indirizzi del Programma Triennale per la Cultura 2023 – 2025 e pur con attenzione alle specificità di ciascun ambito di intervento, valorizzare progettualità che:

1. incentivino e supportino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell'esercizio di attività culturali,
2. valorizzino le identità culturali lombarde in ogni loro forma, ivi comprese le iniziative relative alle differenti espressioni artistiche della lingua lombarda nelle sue varietà locali;
3. sviluppino azioni, iniziative ed eventi per arricchire l'evento Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 per:
 - valorizzare e promuovere le eccellenze e gli attrattori culturali materiali e immateriali del territorio, con particolare attenzione ai luoghi sedi delle gare e alle realtà idealmente connesse lungo tutta la "via olimpica" da Milano alla Valtellina;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- far conoscere e diffondere i valori olimpici, i suoi ideali e valori culturali;
- 4. sviluppino iniziative in occasione di significative ricorrenze culturali e celebrazioni storiche;
- 5. promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali e alla fruizione del patrimonio culturale da parte delle più ampie fasce della popolazione, delle persone con disabilità o appartenenti a contesti particolarmente sensibili (aree periferiche o con limitata presenza di offerte culturali);
- 6. realizzino attività culturali, collegate al progetto, presso le sedi istituzionali di Regione Lombardia, a Milano o nei capoluoghi di Provincia, da condividere con la Direzione Generale Cultura;

CONSIDERATO che

- il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura prevede un'implementazione delle proprie iniziative e dei propri strumenti di monitoraggio, trasparenza e accountability, per accrescere l'integrazione tra attività di programmazione e attività di accountability e comunicazione dei risultati;
- il Programma Operativo Annuale per la Cultura 2024 prevede modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo e indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni.
Verrà somministrato ai beneficiari dell'Avviso unico un questionario con la richiesta di dati e informazioni in merito all'intervento realizzato dai singoli beneficiari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla definizione di criteri e modalità di intervento per la concessione di contributi per l'anno 2024 a sostegno di progetti e iniziative concernenti i seguenti ambiti:

1. Promozione educativa e culturale;
2. Musei;
3. Biblioteche e archivi storici;
4. Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali;
5. Patrimonio immateriale;
6. Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso;
7. Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;
8. Soggetti partecipati da Regione Lombardia;

VISTI gli Allegati, relativi ai criteri dei diversi ambiti (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione) e in particolare:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- A. Promozione educativa e culturale;
- B. Promozione degli istituti e luoghi della cultura (che comprende le linee "Biblioteche e archivi storici", "Musei", "Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali", "Patrimonio immateriale", "Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso");
- C. Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;
- D. Soggetti partecipati da Regione Lombardia;

RITENUTO, pertanto, di dover definire per i benefici economici previsti dall'Avviso Unico relativo a interventi per attività culturali anno 2024 e che si configurano "aiuti di Stato" ai sensi dell'art. 107 par. 1 TFUE - a seguito di specifico vaglio caso per caso da parte degli uffici che gestiscono la misura di finanziamento - la disciplina applicabile al settore, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per la parte generale che per la sezione specifica di cui all'art. 53 del Regolamento stesso;

VALUTATO, coerentemente con i criteri di cui alla D.G.R. n. XI/7813 del 23/01/2023 e con quanto indicato nei capitoli 2.6 e 6.3 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), che non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri) le iniziative relative ai seguenti ambiti e linee di intervento:

- Promozione educativa e culturale che non interessano attività economiche se non in misura residuale;
- Biblioteche e archivi storici;
- Musei;
- Patrimonio immateriale;
- Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali, anche con un'utenza non di prossimità, che non interessano attività economiche se non in misura residuale;

CONSIDERATO che gli aiuti connessi:

- a) all'ambito "Promozione educativa e culturale" dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui non siano destinati al mercato locale o non siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico e il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il carattere non economico delle stesse;
- b) alla linea "Musei" dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui risulti dai bilanci



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- dell'ente un prevalente finanziamento privato delle attività svolte;
- c) all'ambito "Soggetti partecipati da Regione Lombardia" ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo dovranno essere adottati nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti;

CONSIDERATO, inoltre, che riguardo agli ambiti di cui al punto precedente:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;

DATO ATTO, inoltre, degli esiti dei tavoli tecnici nazionali, attivi in materia di aiuti di Stato, composti da rappresentanti delle Regioni e del Ministero della Cultura e di quelli in corso di svolgimento, che potranno dare ulteriori indicazioni ed essere recepiti nei successivi provvedimenti;

DATO ATTO, inoltre, che per i progetti coerenti con gli obiettivi di promozione dei valori olimpici e/o che valorizzano i luoghi lombardi sulla via olimpica verrà coinvolta la Fondazione Milano-Cortina 2026 per le opportune sinergie;

CONSIDERATO che per le attività di cui agli ambiti "Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema" e "Soggetti partecipati da Regione Lombardia" (con riferimento ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo), sarà valutato caso per caso, in sede istruttoria sulla base dei progetti presentati, se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

CONSIDERATO inoltre che le attività rientranti nell'Avviso Unico relativo a interventi per attività culturali anno 2024 nell'Ambito "Promozione dello spettacolo dal vivo e cinema":

1. possono avere rilevanza non economica o non incidere, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, in quanto:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a. possono essere finalizzate a sostenere la fruizione e la partecipazione delle comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati sul versante dell'offerta culturale;
 - b. possono presupporre una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione; e pertanto non rilevano ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato;
2. possono, per dimensione e portata degli eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presupporre anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e pertanto i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in esenzione, in tal caso:
 - a. gli stessi dovranno essere concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53), per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53;
 - b. come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non potranno superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione;
 - c. non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - d. sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
3. dovrà essere valutato caso per caso se i progetti presentati siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, tenendo in considerazione le Linee guida di cui al punto precedente;
4. qualora siano presentati progetti configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, i contributi di cui ai suddetti Ambiti dovranno essere concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo e in particolare:
 - dovranno essere concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53), per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- stesso art. 53;
- come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non potrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
 - non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTI:

- il dl 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29/07/2015, n. 115, al 1/7/ 2017;
- la legge 57/2001 e il DM del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante "Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

RITENUTO di demandare ai dirigenti pro tempore delle Strutture competenti gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati;

DATO ATTO che con l'adozione di un Avviso Unico del Direttore Generale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, saranno definiti le modalità e i termini di presentazione dei progetti e iniziative culturali, i requisiti di partecipazione, la previsione di appositi Nuclei di valutazione, nonché le modalità di accettazione, di erogazione dei contributi, di rendicontazione, di verifica e decadenza dai benefici, relativamente agli Ambiti di intervento di cui ai predetti Allegati A-B-C-D (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione);

RITENUTO, infine, opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità



Regione Lombardia

LA GIUNTA

per l'Avviso Unico relativo a interventi per attività culturali anno 2024, di cui agli allegati A, B, C, D (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione);

DATO ATTO che le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 5.661.000,00 suddivisi nei seguenti ambiti:

A - € 1.080.000,00 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale

Bilancio 2024 € 972.000,00

Bilancio 2025 € 108.000,00

B - € 2.320.000,00 per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso);

Bilancio 2024 € 2.088.000,00

Bilancio 2025 € 232.000,00

C - € 800.000,00 per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema.

Bilancio 2024 € 720.000,00

Bilancio 2025 € 80.000,00

D - € 1.461.000,00 per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.

Bilancio 2024 € 1.168.800,00

Bilancio 2025 € 292.200,00

DATO ATTO che l'ammontare complessivo succitato di € 5.661.000,00 trova copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2024 e 2025 di Regione Lombardia, salvo eventuale, successiva integrazione degli stanziamenti, sui seguenti capitoli:

5.02.104.12080 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali" anno 2024 per € 247.440,00 e anno 2025 € 35.610,00;

5.02.104.12081 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - amministrazioni locali" anno 2024 per € 1.484.640,00 e anno 2025 per € 213.660,00;

5.02.104.12082 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attività e dei servizi culturali - altre imprese" anno 2024 per € 247.440,00 e anno 2025 € 35.610,00;

5.02.104.12083 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private" anno 2024 per anno 2024 per € 2.969.280,00 e anno 2025 per € 427.320,00;

Le risorse, destinate ad un ambito, inutilizzate a causa carenza di progetti o domande pervenute verranno destinate ad altri ambiti;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la predisposizione dell'Avviso Unico relativo a interventi per attività culturali anno 2024, così come indicato negli Allegati A-B-C-D (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione);
2. di stabilire, con riferimento ai seguenti ambiti e linee di intervento:
 - Promozione educativa e culturale;
 - Musei;
 - Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;
 - Soggetti partecipati da Regione Lombardia;
 - Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali

che in sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, dovrà essere valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, tenendo anche in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome; qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

3. di stabilire che i finanziamenti a favore degli ambiti di intervento di cui al punto 2 che determinano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53 e della D.G.R. n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

XI/7813 del 23/01/2023;

4. di demandare ai Dirigenti competenti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione e gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22, nonché quelli in materia di RNA;
5. di stabilire che:
 - le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 5.661.000,00 e trovano copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2024 e 2025, suddivisi nei seguenti ambiti:
 - A - € 1.080.000,00 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale
Bilancio 2024 € 972.000,00
Bilancio 2025 € 108.000,00
 - B - € 2.320.000,00 per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso);
Bilancio 2024 € 2.088.000,00
Bilancio 2025 € 232.000,00
 - C - € 800.000,00 per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema.
Bilancio 2024 € 720.000,00
Bilancio 2025 € 80.000,00
 - D - € 1.461.000,00 per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.
Bilancio 2024 € 1.168.800,00
Bilancio 2025 € 292.200,00
 - l'ammontare complessivo succitato di € 5.661.000,00 trova copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2024 e 2025 di Regione Lombardia, salvo eventuale, successiva integrazione degli stanziamenti, sui seguenti capitoli:
5.02.104.12080 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali"



Regione Lombardia

LA GIUNTA

anno 2024 per € 247.440,00 e anno 2025 € 35.610,00;

5.02.104.12081 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - amministrazioni locali" anno 2024 per € 1.484.640,00 e anno 2025 per € 213.660,00;

5.02.104.12082 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - altre imprese" anno 2024 per € 247.440,00 e anno 2025 € 35.610,00;

5.02.104.12083 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private" anno 2024 per € 2.969.280,00 e anno 2025 per € 427.320,00;

Le risorse, destinate ad un ambito, inutilizzate a causa carenza di progetti o domande pervenute verranno destinate ad altri ambiti;

6. di demandare a uno specifico provvedimento del Direttore Generale l'adozione di un Avviso Unico, relativamente agli Ambiti di cui ai predetti Allegati A-B-C-D;
7. di demandare ai Dirigenti competenti, così come indicato negli Allegati A-B-C-D, i successivi provvedimenti di attuazione del decreto del Direttore Generale di approvazione dell'Avviso Unico 2024;
8. di prevedere nei singoli provvedimenti, di cui ai precedenti punti 6 e 7 le modalità di attuazione delle misure indicate nel Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 e nella la D.G.R. n. XI/7813 del 23/01/2023 ove applicabile;
9. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI